

Con la creazione, avvenuta nel 2014, della divisione Asset Management, la FINMA sottolinea il ruolo centrale della gestione patrimoniale nel mercato svizzero.

Dall'entrata in vigore, il 1° marzo 2013, della Legge sugli investimenti collettivi (LICoL) sottoposta a revisione, sono assoggettati alla legge non solo i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri, ma anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri. In tal modo è stato attribuito un peso maggiore alla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale nell'attività di vigilanza della FINMA, con il risultato di un significativo aumento dei gestori patrimoniali autorizzati da quest'ultima. Nel 2014 l'accresciuta importanza dell'*asset management* nella vigilanza sui mercati finanziari si è concretizzata anche a livello organizzativo all'interno della FINMA. Con la creazione della nuova divisione Asset Management, la FINMA ha posto le basi di una vigilanza ancora più mirata sulla gestione patrimoniale nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale.

Attuazione del nuovo concetto di approvazione dei prodotti

Dalla revisione della Legge sugli investimenti collettivi e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi, la FINMA ha il compito di verificare soltanto gli elementi rilevanti del contratto del fondo dal punto di vista del diritto di vigilanza per gli investimenti collettivi di capitale aperti svizzeri. Su questa base, alla fine del 2013 è stato introdotto un nuovo concetto di approvazione, in virtù del quale ora i richiedenti possono presentare le informazioni sui prodotti in forma standardizzata. Nel frattempo la FINMA ha attuato i relativi presupposti e messo in pratica il nuovo concetto, con il quale intende realizzare una gestione efficiente delle richieste.

Accordi di cooperazione con le autorità estere di vigilanza

Le nuove disposizioni susseguenti alla revisione della Legge sugli investimenti collettivi e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi implicano che, dal 1° marzo 2014, in Svizzera possono essere distribuiti investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati solo se tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza è stato stipulato un accordo di cooperazione (*Memorandum of Understanding*). Si intende così garantire che gli investitori svizzeri dispongano sempre delle necessarie informazioni e per gli investimenti collettivi di capitale esteri che la trasparenza sia equivalente a quella degli offerenti svizzeri. Entro il 1° marzo 2014 è stato possibile stipulare un accordo in tal senso con tutte le autorità di vigilanza delle giurisdizioni a partire dalle quali vengono attualmente distribuiti investimenti collettivi di capitale in Svizzera.⁶²

Sviluppi nell'autodisciplina

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, oltre al legislatore si sono attivate anche le associazioni, che nel 2014 hanno presentato alla FINMA tre dispositivi di autodisciplina per il riconoscimento come standard minimo. Nel maggio 2014 la FINMA ha pertanto riconosciuto come standard minimo la Direttiva per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale (direttiva sulla distribuzione) e la Direttiva sugli obblighi relativi alla riscossione di emolumenti e all'addebito di costi nonché alla loro utilizzazione (direttiva sulla trasparenza) della Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). La direttiva sulla distribuzione comprende ora tutti i distributori che distribuiscono investimenti collettivi di capitale a investitori non qualificati o investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati. Inoltre, ora la società di audit dei distributori deve verificare il rispetto dei loro obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 16 LICoL. Nel quadro della direttiva sulla tra-

⁶² Cfr. anche cap. «Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale», pag. 114.

sparenza, la SFAMA ha quindi sancito gli obblighi d'informazione degli offerenti di fondi nei confronti degli investitori. Sono altresì state stabilite le condizioni alle quali è possibile concedere retrocessioni ai distributori e ribassi agli investitori.

Nell'ottobre 2014 la FINMA ha infine riconosciuto come standard minimo le regole di condotta della SFAMA, che accorpano in un unico codice le regole di condotta finora vigenti per l'industria svizzera dei fondi e per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. La revisione parziale della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale ha comportato tra l'altro un notevole ampliamento degli obblighi di diligenza e d'informazione dei titolari dell'autorizzazione e dei loro mandatari. Le regole di condotta della SFAMA mirano essenzialmente ad applicare le regole di condotta sancite dalla legge, attualmente ampliate. Inoltre, gli istituti nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale sono ora tenuti a perseguire una politica salariale e di remunerazione improntata al principio di proporzionalità e adeguata alle relative dimensioni e al profilo di rischio. Le nuove regole di condotta sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, con un periodo transitorio di un anno per i necessari lavori di implementazione.

L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e l'Associazione Svizzera per prodotti strutturati (ASPS) hanno sottoposto alla FINMA per il riconoscimento le direttive concernenti l'informazione degli investitori in materia di prodotti strutturati. In esse le due associazioni hanno stabilito quali requisiti minimi devono soddisfare i prospetti semplificati di prodotti strutturati. Una novità fondamentale è rappresentata in particolare dalla suddivisione delle informazioni nelle tre categorie principali «Descrizione dei prodotti», «Prospettive di utili e perdite» e «Rischi significativi per gli investitori». In questo modo si punta a una standardizzazione dei prospetti semplificati. Le

direttive sono state riconosciute dalla FINMA nell'agosto 2014 ed entrano in vigore il 1° marzo 2015. Inoltre, la FINMA ha adeguato le sue FAQ⁶³ sui prodotti strutturati alle nuove disposizioni in materia di autodisciplina.

⁶³ Cfr. FAQ «Prodotti strutturati» (<http://www.finma.ch/it/faq/beaufsichtigte/pagine/faq-strukturerte-produkte.aspx>).


Andamento dei prodotti

Il numero di investimenti collettivi di capitale aperti ammessi alla distribuzione in Svizzera è ulteriormente aumentato nel 2014. I più apprezzati rimangono gli altri fondi per gli investimenti tradizionali, ma anche i fondi in valori mobiliari e i fondi immobiliari hanno registrato un leggero incremento. Per quanto riguarda i fondi esteri ammessi alla distribuzione a investitori non qualificati in Svizzera o a partire dalla Svizzera, nel 2014 un aumento ha riguardato anche gli OICVM⁶⁴.

70

Vigilanza, enforcement e regolamentazione
FINMA | Rapporto annuale 2014


Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale aperti in Svizzera tra il 2005 e il 2014, suddivisi per tipologia di fondo



- A** Altri fondi per investimenti tradizionali (unità)
- B** Fondi mobiliari (unità)
- C** Altri fondi per investimenti alternativi (unità)
- D** Fondi immobiliari (unità)

- Totale degli investimenti collettivi di capitale aperti svizzeri (unità)
- Ingressi di investimenti collettivi di capitale di tipo aperto
- Uscite di investimenti collettivi di capitale di tipo aperto

Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale esteri tra il 2005 e il 2014



- A** OICVM
- B** Non-OICVM per investimenti tradizionali (unità)
- C** Non-OICVM per investimenti alternativi (unità)

- Totale investimenti collettivi di capitale esteri (unità)
- Ingressi di investimenti collettivi di capitale esteri
- Uscite di investimenti collettivi di capitale esteri

⁶⁴ Cfr. glossario, pag. 119.